

## DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI DEBITI TRIBUTARI

OGGETTO	IMPORTO DA PAGARE	MODALITÀ
Somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al 2019*, 2020 e 2021 (cd. "Avvisi bonari")	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imposte, contributi previdenziali, interessi, somme aggiuntive in misura integrale</li> <li>• Sanzioni pari al 3%</li> </ul>	Pagamento in unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso o in un massimo di 20 rate
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Debito residuo per imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, in misura integrale.</li> <li>• Sanzioni pari al 3%</li> </ul>	Pagamento rateale secondo le scadenze originarie
Violazioni meramente formali relative a imposte sui redditi, IVA e IRAP commesse fino al 31 ottobre 2022** e non contestate Per le modalità attuative occorre Provvedimento AdE (art.1, co.166-168)	200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni	Pagamento in 2 rate di pari importo entro il 31 <b>ottobre</b> 2023 e il 31 marzo 2024
Violazioni riguardanti tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, connesse alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2021 e precedenti non ancora oggetto di alcun atto di recupero o accertamento (nemmeno di "avviso bonario") - cd "Ravvedimento speciale" Per le modalità attuative occorre Provvedimento AdE (art.1, co.174)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imposta e interessi in misura integrale</li> <li>• 1/18 della sanzione minima prevista per la violazione</li> </ul>	Pagamento in unica soluzione entro il <b>30 settembre 2023</b> o in 8 rate trimestrali di pari importo a partire dal <b>30 settembre 2023</b> e le successive entro il <b>31 ottobre 2023, 30 novembre 2023, 20 dicembre 2023 e 31 marzo 2024, 30 giugno 2024, 30 settembre 2024, 20 dicembre 2024</b> . Dalla 2ª rata sono dovuti gli interessi al 2% annuo
Definizione agevolata di: (1) accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione, avvisi di rettifica, di liquidazione e di recupero, non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 o notificati entro il 31 marzo 2023 (art.1, co.179,182); (2) acquiescenza su avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione <b>e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data 1° gennaio 2023 divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023</b> (art.1, co.180-182) Per le ulteriori modalità attuative occorre Provvedimento AdE (art.1, co.184)	1/18 della sanzione minima prevista per la violazione	Pagamento in unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (con interessi al tasso legale)
Regolarizzazione degli omessi/insufficienti pagamenti delle rate dovute a seguito di definizioni agevolate (acquiescenza/accertamento con adesione/conciliazione giudiziale), scadute al 1° gennaio 2023, per le quali non sono state notificati la cartella di pagamento/atto di intimazione (art.1, co.219,220)	Versamento integrale della sola imposta	Pagamento in unica soluzione entro il 31 marzo 2023 o in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo a partire dal 31 marzo 2023, e le successive entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno (si applicano gli interessi legali). Esclusa la compensazione con altre imposte e contributi.

---

Annullamento automatico al 30 aprile 2023, dei debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (cd. "stralcio delle mini-cartelle" – art.1, co.222, 227).

L'annullamento riguarda:

- capitale, interessi e sanzioni, per i carichi affidati dalle Amministrazioni statali;
- solo interessi e sanzioni, **non** il capitale né le spese procedurali, per i carichi affidati dagli Enti diversi dalle Amministrazioni statali (ad es. i Comuni);
- capitale ed interessi, **non** le sanzioni né le spese procedurali, per i carichi relativi alle sanzioni amministrative.

Definizione agevolata, dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022\*\*\* (art.1, co.231-233,241)

- Imposte dovute in misura integrale
- Spese per procedure esecutive/notifica della cartella (no sanzioni e interessi)

Istanza entro **30 giugno 2023** con risposta dell'Agente della riscossione entro il **30 settembre 2023**. Pagamento in unica soluzione, entro il **31 ottobre 2023**, o in massimo di 18 rate, di cui la 1ª e la 2ª di importo pari al 10 % delle somme dovute, con scadenza il **31 ottobre** e il 30 novembre 2023 e le rate successive di uguale importo il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno dal 2024\*\*\*\*.

\*Per le dichiarazioni relative al 2019, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento.

\*\* Per le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di PVC, i termini per la notifica delle sanzioni sono prorogati di 2 anni (7° anno successivo alla violazione).

\*\*\* Per le definizioni agevolate relative ai tributi degli Enti locali, le modalità applicative sono definite dagli atti adottati dagli stessi Enti, da adottare entro il 28 luglio 2023.

\*\*\*\* I termini sono stati così modificati dall'art.4 del D.L. 51/2023, in corso di conversione in legge.

## DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE

OGGETTO	IMPORTO DA PAGARE	MODALITÀ
<p>Definizione agevolata delle controversie tributarie con l'AdE, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, al 1° gennaio 2023 (<i>art.1, co.186-188, 194-195,197,200</i>)</p> <p>Per le modalità attuative occorre Provvedimento AdE (<i>art.1, co.203</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ricorso pendente in I grado: 90% del valore della controversia</li> <li>in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate: 40% del valore della controversia in I grado; 15% in II grado</li> </ul>	<p>Istanza e pagamento in unica soluzione entro il <b>30 settembre 2023</b> o, se importi &gt; 1.000 euro, pagamento in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo con scadenza <b>30 settembre 2023, 31 ottobre 2023, 20 dicembre 2023</b> e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.</p> <p><b>Per le rate successive alle prime 3, facoltà di versamento in 50 rate mensili, con scadenza nell'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere da gennaio 2024, ad eccezione dei versamenti del mese di dicembre di ciascun anno, che restano fissati al 20 del mese.</b></p> <p>Esclusa la compensazione con altre imposte e contributi.</p>
<p>Controversie tributarie pendenti in Cassazione, con soccombenza dell'AdE in tutti i precedenti gradi di giudizio (<i>art.1, co.190, 194-195,197,200</i>)</p> <p>Per le modalità attuative occorre Provvedimento AdE (<i>art.1, co.203</i>)</p>	<p>5% del valore della controversia</p>	<p>A richiesta, sospensione del processo fino al <b>10 ottobre 2023</b> ed entro la stessa data deposito di copia dell'istanza di definizione agevolata e del versamento integrale o della 1ª rata.</p> <p>Diniego alla definizione agevolata da notificare entro il <b>30 settembre 2024</b>, con possibilità di impugnazione entro 60 giorni.</p>
<p>Controversie relative solo a sanzioni non collegate al tributo (<i>art.1, co.191, 194,195,197,200</i>)</p> <p>Per le modalità attuative occorre Provvedimento AdE (<i>art.1, co.203</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>in caso di soccombenza dell'AdE: 15% del valore della controversia</li> <li>negli altri casi: 40%</li> </ul>	<p>Esclusa la compensazione con altre imposte e contributi.</p> <p>A richiesta, sospensione del processo fino al <b>10 ottobre 2023</b> ed entro la stessa data deposito di copia dell'istanza di definizione agevolata e del versamento integrale o della 1ª rata.</p> <p>Diniego alla definizione agevolata da notificare entro il <b>30 settembre 2024</b>, con possibilità di impugnazione entro 60 giorni.</p>
<p>Conciliazione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 c/o le Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado in cui è parte l'AdE (<i>art.1, co.206-208</i>) e controversie pendenti al 15 febbraio 2023 c/o le Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado in cui è parte l'AdE</p> <p>(ALTERNATIVA ALLA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE DI CUI AI P.TI PRECEDENTI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Importo dovuto in base all'accordo</li> <li>1/18 della sanzione minima prevista dalla legge, oltre a interessi e oneri accessori</li> </ul>	<p>Sottoscrizione dell'accordo entro il <b>30 settembre 2023</b> e pagamento in unica soluzione entro 20 giorni dall'accordo, o in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.</p> <p>Esclusa la compensazione con altre imposte e contributi.</p>
<p>Rinuncia agevolata alle controversie con l'AdE, pendenti in Cassazione (<i>art.1, co.213-216</i>)</p> <p>(ALTERNATIVA ALLA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE DI CUI AI P.TI PRECEDENTI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Imposte dovute in misura integrale</li> <li>1/18 della sanzione minima prevista dalla legge, oltre a interessi e oneri accessori</li> </ul>	<p>Sottoscrizione dell'accordo entro il <b>30 settembre 2023</b> e pagamento in unica soluzione entro 20 giorni dall'accordo</p> <p>Esclusa la compensazione con altre imposte e contributi.</p>